

**Proposta di legge**  
**Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4, e l'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.);

Vista la legge regionale 8 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

1. nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie disciplinate dai decreti legislativi 180 e 181 del 2015, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, il decreto-legge 183/2015 ha introdotto disposizioni volte ad attuare programmi di risoluzione delle crisi nei confronti delle rispettive banche, tutte in situazione di amministrazione straordinaria e nel contempo ha dettato regole che hanno colpito gli obbligazionisti di tali banche;
2. la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) ha introdotto, all'articolo 21, una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 183/2015, stanziando a tal fine una somma pari ad euro 200.000,00;
3. il citato articolo 21 ha altresì stabilito che per accedere al contributo, destinato alle persone fisiche residenti in Toscana, occorre essere obbligazionisti delle banche coinvolte ed avere un valore un valore dell'ISEE inferiore a euro 40.000,00;
4. occorre modificare l'articolo 21, in quanto il collegato alla legge regionale di stabilità 2016 è stato approvato prima dell'emanazione del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), in base al quale gli investitori, che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, possono chiedere al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale gestore del Fondo di solidarietà, l'erogazione di un indennizzo forfettario;
5. occorre inoltre intervenire sul citato articolo 21 eliminando il riferimento all'ISEE poiché già il d.l. 59/2016 all'articolo 9, comma 1, definisce i requisiti di patrimonio mobiliare e di reddito che gli investitori devono possedere per poter accedere al fondo di solidarietà con erogazione diretta;
6. si mantiene il rinvio alla deliberazione della Giunta per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, ma occorre altresì modificare le modalità di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente

attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti, indipendentemente che essi si siano rivolti ad associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2008, ovvero ad associazioni non iscritte al medesimo elenco, o anche a legali privati.

approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 82/2015

1. L'articolo 21 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno delle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al primo comma.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.”.